



Alcune note di chiarimento ai lavoratori: serve precisare che l'accordo sulle ferie siglato il 28 marzo 2018 è sempre in vigore. In tale intesa era previsto che per il trimestre luglio - settembre la programmazione delle ferie estive (l'azienda assicura il diritto a poter usufruire di due settimane consecutive) vada disposta entro il **31 maggio** del corrente anno. Comprendiamo che, l'accordo possa essere interpretato con difficoltà e a volte con qualche fraintendimento, e a volte con **indicazioni "personalizzate"**.

"Tutte le ferie vanno fruito entro il 2023". Ma come? Con quali tempistiche? Con quali regole?

Ciascun lavoratore nel corso dell'anno 2023 dovrà assicurare la **pianificazione** dell'intera spettanza annuale, entro il 31 Gennaio 2023. La **congruenza della pianificazione annuale** sarà soggetta ad una approvazione di massima da parte dell'Azienda **entro il mese di febbraio** (Accordo 28 marzo 2018). La **pianificazione** dovrà prevedere la fruizione di **almeno cinque giorni lavorativi di ferie entro il 5 Maggio 2023, di almeno due settimane lavorative di ferie tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 2023** e della spettanza residua entro la fine dell'anno. **La pianificazione è solo l'indicazione del numero di giornate da usufruire all'interno del mese scelto.**

Facciamo un **ESEMPIO** per differenziare programmazione da pianificazione:

Se alla data del 15 gennaio ho un residuo ferie di 28 gg, (considerato che le ferie del primo trimestre, gennaio – marzo 2023 andavano richieste entro il 31 dicembre 2022) **dovrò programmare** se interessato a usufruire di 7 giorni nei mesi di aprile e maggio (secondo trimestre aprile - giugno 2023 2° slot) entro il 1° marzo 2023 (assicurando sempre quei 5 gg entro il 5 maggio 2023) così via dicendo se vorrò usufruire di altre giornate in altri mesi dell'anno rispettando i termini entro il quale richiederli (vedi allegato tabella in basso). Le giornate possono essere comunque variate, di concerto con l'azienda, per improvvise e motivate necessità del lavoratore, come del resto avveniva in passato. Ricordiamo inoltre che secondo l'art. 36 CCNL comma IV: "Le ferie possono essere fruito a giornata intera o in forma oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero determinato in funzione dell'articolazione oraria settimanale del/della dipendente".

**I permessi retribuiti e i giorni di festività sopresse (fruibili anche ad ore) non sono soggette a programmazione ma concordate con l'azienda. I 4 gg di festività sopresse si devono usufruire entro l'anno di maturazione (2023) mentre i P.I.R. si possono utilizzare entro il termine massimo del 31/03/2024 così come previsto dal contratto di lavoro.**

L'Azienda, tenuto conto della pianificazione annuale approvata e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico· produttive ed organizzative, rilascerà, **almeno quindici giorni prima** dell'inizio del trimestre di competenza, l'autorizzazione delle ferie per il periodo interessato. In casi eccezionali; qualora non fosse possibile consentire al lavoratore la fruizione delle ferie nel trimestre autorizzato; lo stesso potrà **riprogrammare le ferie nel trimestre successivo.**

	Richiesta da presentare entro il	Per il periodo	Autorizzazione dell'azienda	Giornate da fruito
SLOT 1°	31 dicembre	01 gennaio / 31 marzo	<b>Entro il 15 gennaio</b>	Almeno 5 giorni entro il 5 maggio
SLOT 2°	1° marzo	01 aprile / 30 giugno	<b>Entro il 15 marzo</b>	Dal 15 giugno possibilità di 2 settimane consecutive
SLOT 3°	31 maggio	01 luglio / 30 settembre	<b>Entro il 15 giugno</b>	2 settimane consecutive
SLOT 4°	31 agosto	01 ottobre / 31 dicembre	<b>Entro il 15 settembre</b>	Spettanza residua

Infine l'eventuale diniego o/e di riprogrammazione delle ferie deve essere comunicato ufficialmente. **Le richieste (o eventuali variazioni), le revoche (con conseguente riprogrammazione) delle ferie da parte del lavoratore, come tutte le richieste, richiede la forma scritta da parte del dipendente. L'Azienda risponderà alla struttura e quindi al proprio dipendente sempre in forma ufficiale (forma scritta). Questi i contenuti dell'accordo in vigore. Ricordiamo a tutti i lavoratori che qualora intendano prenotare viaggi, soggiorni etc devono essere prima autorizzate le ferie dall'Azienda (struttura di appartenenza) altrimenti non si ha diritto a nessun eventuale indennizzo, (art. 36 CCNL comma VIII).** Pertanto invitiamo tutti i lavoratori ad attivarsi al fine di usufruire del loro diritto. **Le ferie 2023 dovranno essere godute entro il relativo anno di maturazione (31/12/2023).** Ci auguriamo con questi chiarimenti di aver dato le necessarie informazioni utili.

**IMPORTANTE** In caso di difficoltà nell'usufruzione del diritto, il lavoratore non esiti a contattarci, tramite i nostri referenti territoriali.